

en

All. A) Deliberazione n. _____ del - 9 MARZO 2011
132

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia fra la **SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO**, avente sede in Preglia di Crevoladossola, Via Dante Alighieri 14, (C.F. 92000580032) qui di seguito chiamata **COMODANTE**, nella persona del suo Presidente **PALLI GIULIANO**

e

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. – in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante **Dr. CORRADO CATTRINI**, Commissario dell'**A.S.L V.C.O.**

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il COMODANTE dà e concede in comodato d'uso a titolo gratuito, al COMODATARIO che a tal titolo riceve e accetta, in perfetto stato di funzionamento e coperta da garanzia i seguenti beni:

n. 2 cistouretrorifibroscopi flessibili KARL STORZ con vincolo di destinazione alla S.O.C. Urologia di Domodossola

Art.2

Il COMODANTE conserva la proprietà del bene in oggetto.

Art.3

Il COMODATARIO si impegna a conservare l'apparecchiatura suddetta con la massima diligenza, servendosene per l'uso proprio cui è destinata, a mezzo di proprio personale qualificato, e a non cederla a terzi né a titolo oneroso e neppure temporaneamente senza il preventivo consenso scritto del Comodante, pena la restituzione.

Art.4

Le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura resterà a carico del COMODANTE così come quella relativa alla restituzione dell'apparecchio.

Art.5

Le spese per la manutenzione straordinaria e le riparazioni del bene non dovute a cause imputabili al COMODATARIO sono a carico del COMODANTE.

Ogni e qualsiasi intervento sul bene ricevuto in comodato dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMODANTE.

Art. 6

Le spese per l'ordinaria manutenzione sono a carico del COMODATARIO, così pure quelle relative all'eventuale danno arrecato al bene in conseguenza di uso improprio.



Art.7

Il COMODATARIO è tenuto a dare tempestiva comunicazione al COMODANTE, qualora per obsolescenza o fine utilizzo tecnico, i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati.

Art.8

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di **3 anni**, e non sarà tacitamente rinnovabile. Una sua eventuale proroga dovrà essere preventivamente concordata. Il COMANDANTE potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione delle apparecchiature con preavviso di 30 giorni.

Art.9

Il COMODANTE è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni causati a terzi dall'improprio uso del bene oggetto di comodato.

Art.10

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt.1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li

Per il COMODANTE
Il Presidente
SOC. OPERAIA MUTUO SOCCORSO
Sig. Palli Giuliano

per il COMODATARIO
Il Commissario
ASL VCO
Dr. Corrado Cattini

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2